TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL SALAME DI VARZI, DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 1

Denominazione del prodotto

La denominazione "Salame di Varzi" e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della Comunita' montana n. 1 - Oltrepo' Pavese - con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1989, non più in vigore dal 6 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
Estremi	Legge 30 maggio 1989, n. 224
Capo	I — Della denominazione di origine, della corrispondente zona di produzione e delle caratteristiche merceologiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-di-origine-del-salame-di-varzi/art-1-denominazione-del-prodotto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it